Extracomunitari e contratti di lavoro a progetto: possibilità di conversione del permesso di soggiorno per studio a lavoro autonomo

di Marco Ferrone

Con la pubblicazione della nota n.3361 del 22 luglio 2010, il Ministero del lavoro approfitta per fornire linee guida indirizzati agli organi periferici (Direzioni provinciali del lavoro) per il rilascio del prescritto parere finalizzato alla conversione del permesso di soggiorno per gli extracomunitari per studio o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il ricorso alla emanazione della nota in parola da parte della direzione generale dell'immigrazione si è reso necessario anche allo scopo di fugare i dubbi e i vari contrasti interpretativi sollevati dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro.
Dunque il Ministero grazie alla circolare in questione ha chiarito che per gli immigrati stranieri regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno da studio o formazione professionale a lavoro autonomo, anche in presenza di contratto c.d. a progetto, l'importante è che la Direzione provinciale del lavoro ai fini del competente parere da rilasciare allo sportello unico per l'immigrazione deve porre attenzione a due particolari fattori:

- Verifica della disponibilità a livello locale della specifica quota destinata alla conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo;
- Accertamento, in base alla documentazione presentata dall'extracomunitario che ha inoltrato l'istanza di conversione il carattere squisitamente autonomo del contratto a progetto.

Quest'ultimo punto richiede un'attenta verifica da parte della Direzione del lavoro circa i requisiti qualificanti della fattispecie.
Ai fini della verifica circa la rispondenza del contratto cosiddetto a progetto ai requisiti previsti per la qualificazione del rapporto di lavoro autonomo, la direzione generale per l'immigrazione ha richiamato l'attenzione delle strutture territoriali alle circolari del Ministero del lavoro precisamente: la n.1/2004, la n. 17/2006 e la n. 4/2008.
Le sue esposte circolari indicano in maniera dettagliata quando un contratto a progetto può qualificarsi come contratto di lavoro autonomo.
Ora veniamo nello specifico. Per prima cosa è utile ricordare che il contratto a progetto trova la sua fonte normativa nell'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003, meglio nota come legge Biagi.
Il suddetto contratto costituisce una novità nel mercato del lavoro in quanto il collaboratore presta la sua opera a favore di un committente in forma autonoma. Esso non è un dipendente dell'azienda.
Come già precisato con le circolari del Ministero del lavoro n.1/2004 e n.17/2006, il progetto, il programma o fase di esso diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante.
La finalità di tale disposizione è quella di limitare l'utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle solo prestazioni che sono autonome in quanto definite in funzione di un risultato predeterminato.
Infatti, il contratto che si instaura tra il committente e il collaboratore deve essere formalizzato per iscritto.
A questo punto sarà bene ricordare quanto prevede la circolare n. 4/2008: il personale ispettivo dovrà preliminarmente verificare che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia formalizzato per iscritto.

La forma scritta assume valore decisivo per l'individuazione del progetto. Ciò comporta che in assenza di una formalizzazione del progetto il personale ispettivo provvederà a ricondurre la fattispecie contrattuale nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Quanto sopra evidenzia la delicatezza della fattispecie.
In effetti nelle more delle istanze finalizzate alla conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo, sicuramente si possono incontrare richieste molto discutibili che possono mascherare veri e propri lavori subordinati.
Ed è proprio a queste richieste che il personale delle strutture territoriali del ministero dovranno porre maggiore attenzione. Sicché si renderà necessario da parte del personale delle politiche del lavoro, deputato al rilascio del prescritto parere, lavorare a stretto contatto con il servizio ispettivo. Al fine di verificare la veridicità dei contratti cd a progetto.
Quindi, dovrà prestare attenzione al contenuto della prestazione. Una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con una attività di carattere progettuale.
Una particolare attenzione va mostrata al collegamento funzionale del collaboratore con la struttura organizzativa del committente. È opportuno verificare che l'esecuzione delle prestazioni lavorative non avvengano con assoggettamento ad uno specifico controllo sull'attività svolta, esercitato dal committente, direttamente o per interposta persona.
Inoltre è opportuno che risulti del tutto assente qualsiasi manifestazione di un potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dal committente.
Particolare attenzione occorrerà prestare anche in merito al compenso. Sarà opportuno verificare che il compenso così come previsto dalla circolare n. 4/2008 sia riferibile al risultato enucleato nel progetto e non legato al tempo della prestazione.
Ricorrendo sempre alla circolare n. 4/2008 il Ministero offre agli organi di vigilanza concrete indicazioni operative per una più incisiva ed uniforme azione ispettiva volta a ricondurre l'utilizzo del contratto a progetto nell'ambito delle finalità individuate dalla legge. Il Ministero, inoltre, fornisce un elenco di alcune particolari attività lavorative che sembrano difficilmente compatibili con la tipologia del contratto a progetto. Eccole:

- addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- addetti alle agenzie ippiche;
- addetti alle pulizie;
- autisti e autotrasportatori;
- babysitter e badanti;
- baristi e camerieri;
- commessi e addetti alla vendita;
- custodi e portieri;
- estetiste e parrucchieri;
- facchini;
- istruttori di autoscuola;
- letturisti di contatori;
- manutentori;
- muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;
- piloti e assistenti di volo;
- prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

Per quanto riguarda le suddette attività lavorative, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato si presume. Incombe, infatti, sul committente l'onere di provare la riconducibilità del rapporto di lavoro nell'ambito dell'autonomia e, quindi, del rapporto di lavoro a progetto.
Per finire il ministero del lavoro grazie alla nota in parola interviene allo scopo di consentire la conversione allo straniero del suo permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo, ma nel

contempo, invita le strutture territoriali deputate al rilascio del parere finalizzato al rilascio della attestazione che consente la conversione del permesso di soggiorno di porre maggiore attenzione nel corso dell'istruttoria. Questo, non solo allo scopo di tutelare lo straniero ma anche per evitare un eccessivo ricorso da parte dei datori di lavoro ad un istituto allo scopo di mascherare dei veri e propri rapporti di lavoro da ricondurre nell'ambito del lavoro subordinato.
Ultima annotazione: il chiarimento fornito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non vale per i nuovi ingressi dall'estero. La motivazione di tale esclusione trova la sua ragione nel fatto che la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dall'art. 2 del d.P.C.M., 1 aprile 2010. Tra queste, ancora non figura la casistica relativa al lavoro c.d. a progetto.

Marco Ferrone
Funzionario amministrativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza